



CITTA' DI VENOSA

Provincia di Potenza

Cod. Fisc. 86000090760 - Part. IVA 00751300765

Sito Internet: www.comune.venosa.pz.it

Posta elettronica (e-mail): territorio@comune.venosa.pz.it

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA , REALIZZAZIONE E GESTIONE
DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE .**

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto del rapporto di concessione è costituito dalla progettazione, realizzazione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale in un'area di 6.500 mq.

Le prestazioni da realizzare sono:

- 1) progettazione definitiva/esecutiva e costruzione dell'ampliamento cimiteriale secondo quanto precisato in convenzione;
- 2) progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di sistemazione degli spazi esterni destinati a parcheggio e accesso cimitero comunale secondo quanto precisato nella convenzione;
- 3) manutenzione ordinaria dell'ampliamento cimiteriale secondo quanto precisato nella convenzione;
- 4) gestione dell'ampliamento cimiteriale, dei relativi impianti e degli spazi esterni;
- 5) gestione dei servizi, per tutta la durata della concessione, incluso il servizio di

illuminazione votiva relativo all'ampliamento ;

6) consegna all'amministrazione concedente, alla scadenza della concessione, delle strutture realizzate e dei relativi impianti in buono stato manutentivo conformemente a quanto prescritto in convenzione.

ART. 2 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Il progetto preliminare, che costituisce il riferimento per i successivi livelli di progettazione, è fornito dall'Amministrazione concedente.

I partecipanti alla gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione potranno proporre varianti migliorative al progetto preliminare, che costituiranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

In tal caso la progettazione definitiva proposta dai partecipanti alla gara dovrà contenere e specificare in maniera chiara:

- a) l'indicazione dettagliata delle opere e dei lavori non previsti nel progetto preliminare fornito dall'Amministrazione concedente ed in migliororia rispetto a quest'ultimo;
- b) l'indicazione di eventuali modalità costruttive particolarmente avanzate e/o servizi di gestione caratterizzati da forte innovazione.

Il progetto esecutivo sarà redatto a cura dell'aggiudicatario della concessione.

Le opere in oggetto comprendono tutte quelle necessarie per la realizzazione dell'ampliamento e per le sistemazioni previste sull'area esterna secondo quanto precisato negli elaborati tecnici e amministrativi di gara.

Gli interventi, secondo le indicazioni del progetto preliminare, della convenzione, e del presente capitolato prestazionale, possono essere suddivisi in:

1 - Opere civili

- a) recinzione delle aree di intervento;
- b) demolizione delle opere esistenti nell'area e non funzionali al nuovo ampliamento cimiteriale; opere di scavo e di rinterro per sistemare in quota le varie zone destinate, all'insediamento dei loculi, delle cappelle, degli ossari, a verde e della viabilità e dei parcheggi;
- c) costruzione delle strutture per la realizzazione di almeno:
 - n. 975 loculi, distribuiti su cinque livelli, delle dimensioni interne di m. 0,75 x 0,70 x

- 2,50, oltre lo spessore delle pareti di chiusura (come da progetto preliminare) ;
- n. 860 colombari per ossari, struttura a cellette, delle dimensioni interne di 0,30 x 0,30 x 0,70, oltre lo spessore delle pareti di chiusura, disposti su dieci livelli (come da progetto preliminare) ;
 - n. 68 cappelle gentilizie a dieci posti, disposti su cinque file, per un totale di n. 680 loculi delle dimensioni interne di m. 0,80 x 0,70 x 2,40 (come da progetto preliminare), oltre lo spessore delle pareti di chiusura;
 - n. 21 cappelle gentilizie a quattordici posti, disposti su cinque file, per un totale di n. 294 loculi delle dimensioni interne di m. 0,80 x 0,70 x 2,40 (come da progetto preliminare), oltre lo spessore delle pareti di chiusura;
 - n. 18 cappelle gentilizie a quindici posti, disposti su cinque file, per un totale di n. 270 loculi delle dimensioni interne di m. 0,80 x 0,70 x 2,40 (come da progetto preliminare), oltre lo spessore delle pareti di chiusura;
 - di locali amministrativi, dell'edificio di culto, dei vani di servizi, del cinerario comune, ecc., e quant'altro previsto nel progetto preliminare e nelle dimensioni planimetriche e altimetriche indicate nello stesso;
- d) opere di finitura (pavimentazioni, rivestimenti, intonaci, pitturazioni ecc.);

2 - Opere stradali

- a) rinterri e sistemazione terreno vegetale nelle aree a verde;
- b) posa a dimora di piante;
- c) pavimentazione delle aree pedonali e delle aree carrabili;
- d) opere di segnaletica verticale e orizzontale;

3 - Opere d'impiantistica

- a) impianto idrico, fogna bianca e fogna nera;
- b) impianto elettrico di distribuzione ed alimentazione dei vari manufatti; impianto di smaltimento delle acque bianche;
- c) impianto d'illuminazione pubblica e di illuminazione artistica;
- d) montanti e distribuzione dell'impianto di illuminazione votiva;

ART. 3 - ELABORATI DEL PROGETTO PRELIMINARE

Il progetto preliminare, posto a base di gara, è costituito dai seguenti elaborati:

Allegati tecnico - amministrativi

- A) Relazione illustrativa e tecnica;
- B) Elaborati stato di fatto
- C) Planimetria e sezioni di sedime di progetto ;
- C1) Planimetria generale di progetto ;
- C2) Pianta a livello 0, prospetto e sezioni di progetto;
- C3) Pianta a livello - 1, prospetto e sezioni di progetto;
- C4) Pianta a livello - 2, prospetto e sezioni di progetto;

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;

ART. 4 - IMPORTO DEI LAVORI E FONTI E FORME DI FINANZIAMENTO

L'importo complessivo dei lavori in concessione ammonta presuntivamente a € 5.262.765,00 compreso oneri per la sicurezza.

Le spese relative alla progettazione e alla realizzazione delle opere sono a totale carico del privato concessionario.

L'intervento sarà immediatamente fruibile dopo l'ultimazione.

ART. 5 - DESCRIZIONE DELLE OPERE CIVILI

Demolizione dei manufatti esistenti

Il progetto prevede la demolizione di loculi esistenti ed in parte utilizzati che potrà essere realizzata solo dopo l'esecuzione dei 100 loculi così come richiesto dal bando di gara.

Scavo di sbancamento del terreno

Gli scavi di sbancamento interessano un'area adiacente al cimitero esistente.

Durante le operazioni di scavo devono essere evitati cedimenti e slittamenti delle zone circostanti.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuazione di percorsi e tempi che riducano al minimo l'impatto della mobilità meccanizzata sul traffico cittadino.

Strutture interne

Le strutture dei manufatti previsti nel progetto preliminare sono costituite essenzialmente da fondazioni continue, pilastri, murature e travi in c.a., solai laterocementizi e solette piene con getto in opera o di tipo prefabbricato.

Questa scelta è da considerarsi puramente indicativa e l'utilizzo di materiali o tipologie diverse, nel rispetto delle normative vigenti, è permesso, purché le strutture siano in grado di resistere ai carichi di progetto con il dovuto grado di sicurezza, in special modo per le strutture destinate ad ospitare i feretri.

Inoltre, conformemente alla normativa vigente in materia, i carichi accidentali da utilizzare nelle verifiche strutturali sono: 300 kg/mq per i solai in c.a.; ad esse andranno aggiunte le azioni di neve e vento e le sollecitazioni sismiche.

Oltre ai carichi accidentali, dovrà essere considerata l'azione dei carichi permanenti (peso proprio delle strutture, spinta del terreno, peso dei permanenti portati,...).

Opere di finitura

Le finiture esterne delle costruzioni funerarie saranno a scelta del concessionario, da indicarsi in sede di offerta, e costituisce elemento di valutazione.

I materiali utilizzati nelle finiture dei locali di servizio e di culto (ad esempio, pavimentazioni, rivestimenti, etc.) dovranno essere scelti valutandone le prestazioni anche in termini di durabilità, facilità di pulizia e di manutenzione, limitazione del carico d'incendio e comunque tutti i materiali dovranno essere conformi a quanto prescritto dal DPR 285/1990 sull'edilizia funeraria.

ART. 6 - DESCRIZIONE DELLE OPERE STRADALI E D'ARREDO URBANO

I lavori dovranno riguardare l'intera area oggetto dell'ampliamento del cimitero evidenziata nel progetto preliminare.

La pavimentazione delle aree pedonali, come anche le pavimentazioni delle aree carrabili destinate alla viabilità di servizio o ai parcheggi, dovranno essere indicate in sede di offerta e costituiscono elemento di valutazione.

Le opere a verde, le specie arboree e le ulteriori opere di arredo dovranno seguire le indicazioni approvate dalla Soprintendenza, dovranno essere indicate in sede di offerta e costituiscono elemento di valutazione.

ART. 7 - OPERE D'IMPIANTISTICA

A) Gli impianti elettrici di potenza, di sicurezza, studiati per l'esercizio sicuro e funzionale della zona in ampliamento e dei locali tecnici di nuova edificazione, in ossequio alle norme CEI/UNEL, dovranno prevedere quanto segue:

- 1) Una fornitura di energia elettrica in b.t., quale sorgente normale di energia, derivata dalla rete cittadina dell'ENEL
- 2) Un quadro elettrico generale per la gestione ed il controllo di tutte le utenze elettriche, da posizionarsi in locale separato, dal quale si dipartono tutte le linee elettriche di alimentazione degli impianti relativi all'ampliamento cimiteriale. Il quadro dovrà essere controllato e telecomandato da pannello "sinottico" posto in un locale presidiato. Al quadro generale dovranno essere collegati i sottoquadri della illuminazione pubblica, dell'illuminazione votiva e degli impianti di illuminazione e forza motrice dei servizi.
- 3) Un impianto di illuminazione artistica con lampade montate in modo da garantire un'illuminazione indiretta;
- 4) Un impianto di illuminazione interna all'area cimiteriale con lampade montate dentro armature su pali o ancorate ai corpi di fabbrica o al muro di cinta.
- 5) Un impianto di illuminazione votiva costituito.
- 6) Un impianto di illuminazione delle aree esterne destinate a viabilità e parcheggio, in grado di garantire, oltre all'idoneo livello d'illuminazione artificiale, armonia e continuità estetica con l'impianto esistente.
- 7) Un impianto di elevazione, dotato di n. 3 fermate ed ubicato in modo da garantire facile accesso a tutti i livelli interessati dall'ampliamento cimiteriale
- 8) Protezione di tutti i circuiti elettrici dell'intero sistema tale da rendere gli impianti affidabili, sicuri, e funzionanti.

Tutti gli impianti d'illuminazione, dovranno essere di classe II.

B) L'impianto idrico sarà derivato dalla rete idrica comunale e sarà realizzato in tubazione di polietilene ad alta densità, incassata a pavimento; dovrà essere dimensionato per alimentare i servizi igienici e fornire l'acqua alle fontanelle.

C) L'impianto di fogna bianca sarà realizzato in modo da rispettare le norme vigenti in materia; le acque meteoriche delle aree destinate a parcheggio e viabilità saranno disperse negli strati superficiali del terreno per subirrigazione drenata previo trattamento di disoleazione e sedimentazione.

D) L'impianto di fogna nera realizzato secondo le indicazioni delle disposizioni vigenti.

ART. 8 - PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo, che dovrà essere redatto a cura dei concorrenti alla gara avendo a

riferimento il progetto preliminare, dovrà essere corredato dai seguenti elaborati (cfr. DPR 554/1999, articoli da 25 a 34):

1 - relazione descrittiva;

2 - relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica;

3 - studio d'inserimento urbanistico ed ambientale;

4 - disegni architettonici e stradali, nelle opportune scale, descrittivi delle caratteristiche delle opere, delle superfici, dei volumi da realizzare, degli assetti superficiali e della sistemazione della pavimentazione e delle aree a verde, dei profili e delle sezioni;

5 - elaborati grafici, nelle opportune scale, descrittivi del progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;

6 - schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti;

7 - relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo;

8 - calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

9 - disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

10 - stima sommaria degli interventi del progetto definitivo.

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli definitivi dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale da evidenziare la qualità del progetto e la funzionalità delle opere progettate, così che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati progettuali e le eventuali varianti migliorative dovranno essere ben visualizzate ed evidenziare la qualità del progetto architettonico e la funzionalità delle opere progettate.

ART. 9 - PROGETTO ESECUTIVO

L'aggiudicatario dovrà predisporre il progetto esecutivo nel pieno rispetto del progetto definitivo e delle prescrizioni di cui all'articolo successivo entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della convenzione, previa formale approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione concedente.

Il termine per la consegna è prorogabile fino ad un massimo di altri 60 (sessanta) giorni in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte degli Enti indicati nel seguito.

Il progetto esecutivo dovrà ottenere entro il medesimo termine tutti gli atti di assenso, autorizzazione, nulla osta, visto di ogni altro Ente, organo o autorità amministrativa competenti per legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla verifica del progetto esecutivo rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo successivo, alla normativa in materia di lavori pubblici e alla legislazione tecnica di settore. Lo stesso potrà impartire direttive e prescrivere eventuali modifiche o integrazioni finalizzate a garantire le condizioni di cui sopra.

ART. 10 - DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del DPR 554/1999, dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

- 1) relazione generale;
- 2) relazioni specialistiche;
- 3) elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture e degli impianti;
- 4) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- 5) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- 6) piano di sicurezza e di coordinamento;
- 7) computo metrico estimativo e quadro economico;
- 8) cronoprogramma;
- 9) elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi;
- 10) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera;
- 11) capitolato speciale d'appalto, sia per le parti che saranno eseguite direttamente dal concessionario, sia per quelle eseguite mediante appalto a terzi; il capitolato dovrà contenere tra l'altro una precisa e accurata descrizione del modo e delle caratteristiche con cui dovranno essere eseguiti i lavori;
- 12) schema di contratto per le parti che saranno eseguite mediante appalto a terzi;

Il progetto esecutivo dovrà essere predisposto sulla base delle indicazioni seguenti.

L'elenco dei prezzi unitari dovrà contenere la descrizione dettagliata di ciascuna lavorazione o fornitura prevista per: opere strutturali, opere di finitura interne, scavi, rinterri, pavimentazioni e opere di finitura esterne, opere a verde, impianto d'illuminazione pubblica, impianto elettrico, impianti di elevazione, impianto idrico - sanitario. I prezzi unitari dovranno contenere la descrizione completa di tutti gli oneri e i magisteri previsti per realizzare ciascun articolo a perfetta regola d'arte.

Il computo metrico estimativo dovrà essere dettagliato per ciascun articolo di lavoro e con

precisi riferimenti all'elenco dei prezzi unitari. In particolare, dovrà essere organizzato secondo l'elenco seguente:

- a) movimento terre: scavi e rinterri;
- b) strutture di fondazione;
- c) strutture dei loculi, ossari, cappelle e locali di servizio;
- d) eventuali spostamenti e modifiche dei sottoservizi esistenti;
- e) opere di finitura interne (pavimentazioni, rivestimenti);
- f) impianto idrosanitario;
- g) impianti elettrici d' illuminazione interni ai locali di servizio;
- h) impianto di illuminazione votiva,
- i) impianto illuminazione pubblica;
- l) impianti di elevazione
- m) pavimentazioni esterne, carrabili e pedonali, opere di finitura esterne;
- n) opere a verde;
- o) allacciamenti.

La relazione tecnica dovrà contenere una descrizione particolareggiata delle singole opere oggetto della concessione (opere edili, stradali e impianti).

Gli elaborati grafici dovranno comprendere piante, sezioni e dettagli costruttivi in scala opportuna, con rappresentazione grafica anche degli impianti, dei percorsi delle canalizzazioni, delle linee e delle tubazioni.

Nei calcoli statici delle strutture particolare attenzione dovrà essere rivolta alle azioni scambiate tra la struttura e il terreno di fondazione, tenendo conto dei livelli dell'acqua di falda e della composizione dei terreni.

ART. 11 - SOCIETA' DI PROGETTO

L'aggiudicatario ha l'obbligo di costituire una Società di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del D.lgs. 163/2006 in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

Il valore iniziale del capitale sociale della Società di progetto non dovrà essere inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquanta mila).

La Società di progetto così costituita diventerà la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

E' ammessa la cessione a terzi delle quote di partecipazione al capitale sociale della Società di progetto, previa comunicazione all'Amministrazione concedente, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 27 del presente Capitolato Speciale Prestazionale.

L'ingresso nel capitale sociale della Società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di banche o altri soggetti finanziatori che non abbiano concorso a formare i requisiti di qualificazione possono avvenire in qualsiasi momento.

ART. 12 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La realizzazione dell'opera dovrà avvenire nel termine massimo di 60 (sessanta) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dell'area, che dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

La riduzione del termine di ultimazione dei lavori, proposto dai partecipanti alla gara rappresenta uno dei parametri di valutazione delle offerte e sarà assunto come vincolante all'atto della stipula della convenzione.

L'aggiudicatario dovrà eseguire i lavori per fasi, così come indicato nel cronoprogramma, in modo da rendere minimo il disagio al funzionamento dell'intero Cimitero comunale, realizzando comunque un lotto di almeno n. 100 loculi nel termine massimo di mesi 3 (tre) naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dell'area indicata al primo comma del presente articolo.

La riduzione di tale termine di esecuzione lavori, proposto dai partecipanti alla gara rappresenta anch'esso uno dei parametri di valutazione delle offerte e sarà assunto come vincolante all'atto della stipula della convenzione.

Salvo quanto previsto dall'articolo seguente, l'amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere proroghe al termine di ultimazione lavori previsto nel contratto qualora si siano verificati ritardi nei lavori per cause non imputabili al concessionario e tempestivamente comunicate al concedente.

ART. 13 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il concessionario

è obbligato a sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza ed al Comune.

Qualora il ritrovamento di reperti archeologici comporti oneri imprevisti per il completamento dell'opera, oppure una minore superficie utile per la realizzazione delle opere di ampliamento del Cimitero, il concessionario avrà diritto ad una proroga del termine d'ultimazione dei lavori ed, eventualmente, ad un ristoro dei maggiori oneri anche attraverso il prolungamento del periodo di gestione o diverso meccanismo per il riequilibrio economico finanziario dell'intervento.

Resta inteso che il concessionario nulla avrà a pretendere per eventuali sospensioni dei lavori che non eccedano complessivamente il 10% della durata dei lavori e comunque un periodo di sei mesi.

Nel caso di ritrovamenti è fatto obbligo al concessionario di proporre eventuali soluzioni progettuali ed architettoniche d'intesa con il Comune e la Soprintendenza competente.

ART. 14 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Tutte le varianti in corso d'opera che risultassero assolutamente necessarie, a causa di carenze del progetto predisposto dal concessionario, o per qualunque altra causa imputabile al concessionario stesso, dovranno essere eseguite dal concessionario secondo le disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, senza che lo stesso concessionario abbia diritto ad alcun riconoscimento economico.

Rimane salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente Capitolato Speciale Prestazionale in ordine ad eventuali ritrovamenti archeologici.

ART. 15 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata massima della concessione è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla stipula della convenzione.

La riduzione di tale durata della concessione, proposta dai partecipanti alla gara rappresenta uno dei parametri di valutazione delle offerte e sarà assunto come vincolante all'atto della stipula della convenzione stessa.

ART. 16 - TERMINE PER LA CONSEGNA DELL'AREA

Il termine per la consegna dell'area oggetto della concessione al soggetto affidatario è fissato

in 15 (quindici) giorni a partire dall'approvazione del progetto esecutivo.

ART. 17 - CONSEGNA DELL'AREA

Il Responsabile Unico del Procedimento comunica al concessionario il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna dell'area.

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con il concessionario in duplice copia firmato dallo stesso e dal concessionario.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni dell'area.

Qualora il concessionario non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il Responsabile Unico del Procedimento fissa una nuova data.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quello della data di prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento, questi propone all'amministrazione la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione.

ART. 18 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Il concessionario dovrà affidare a terzi i lavori oggetto della concessione che non intenda realizzare direttamente o tramite le imprese controllate, indicate in sede di qualificazione.

L'elenco delle imprese controllate deve essere aggiornato tenendo conto delle modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese.

Il concessionario e le imprese da esso controllate devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge per gli esecutori di lavori pubblici, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente.

Le imprese controllate devono eseguire i lavori oggetto della concessione secondo quanto disposto dalle norme del D.lgs. 163/2006.

I lavori non realizzati direttamente o tramite imprese controllate devono essere affidati a terzi previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente legislazione in materia di appalti di lavori pubblici.

Ai fini del presente articolo si intendono terzi anche le imprese collegate che, pertanto,

potranno essere affidatarie di lavori solo a seguito di procedura pubblica di scelta del contraente, alla pari delle altre imprese del mercato.

Le situazioni di controllo e di collegamento vengono determinate secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione concedente idonea documentazione comprovante la situazione di controllo dichiarata in sede di partecipazione.

Il tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e per la stipula dei relativi contratti d'appalto non potrà in alcun modo inficiare i termini di cui all'art. 11 del presente Capitolato Speciale Prestazionale.

Qualora il concessionario sia un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. 163/2006, i lavori da eseguirsi direttamente saranno affidati alle consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò configuri subappalto o cessione di contratto.

ART. 19 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il soggetto concessionario potrà affidare la direzione dei lavori ad uno dei tecnici facenti parte del gruppo di progettazione. Il direttore dei lavori dovrà svolgere anche la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione dell'opera.

Il direttore dei lavori potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi.

Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa, il concessionario dovrà prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

Ai fini della perfetta realizzazione delle opere in concessione, il concessionario si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura e all'importanza dei lavori.

ART. 20 - VIGILANZA SUI LAVORI

Per lo svolgimento della funzione di vigilanza sui lavori, il Responsabile Unico del Procedimento potrà avvalersi dell'ausilio di altri soggetti dallo stesso incaricati, i cui nominativi saranno comunicati al concessionario al momento della consegna dell'area.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di richiedere al concessionario che vengano effettuate tutte le prove necessarie ai fini della determinazione della qualità e delle proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali posti in opera.

L'amministrazione si riserva quindi ogni più ampia facoltà d'indagine e di sanzione, ivi compresa la demolizione in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, delle opere male eseguite.

ART. 21 - QUALITA' DEI MATERIALI: VERIFICHE E CONTROLLI

I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualità, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per l'accettazione e l'impiego nelle opere pubbliche e comunque ben rispondenti per qualità, tipo e dimensioni all'uso cui sono destinate. In particolare devono rispettare le norme UNI, CNR, GEI e le altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti.

ART. 22 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

Nella progettazione, nella costruzione e nella gestione delle nuove strutture funerarie dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia appresso elencate:

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999;
- D.P.R. n. 34 del 2000;
- Regolamento Edilizio del Comune di Venosa;
- Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R.285/90 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla circolare ministeriale n. 24 del 1993 e n. 10 del 1998;
- Legge n. 46 del 5/03/90 "Norme sulla sicurezza degli impianti" e s.m.;
- D.P.R. n. 447 del 6/12/1991 "Regolamento di attuazione della Legge n. 46 del 5/03/90;
- D.Lgs. n. 81 del 2008 sulla Tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- T.U. Leggi sanitarie R.D. n. 1265 e s.m.;
- Legge n. 26 del 2001 e Legge n. 130 del 2001;
- Tutte le Leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, istruzioni ministeriali, provvedimenti adottati dalle competenti autorità locali, inerenti e conseguenti l'esecuzione di opere pubbliche.

Il concessionario, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente e di assoggettarsi all'osservanza della normativa sopra esposta.

ART. 23 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto al rispetto degli adempimenti di seguito indicati e ne deve garantire l'attuazione anche da parte degli altri soggetti esecutori dei lavori.

- 1) La formazione del cantiere attrezzato, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione del cantiere stesso, l'esecuzione delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, nonché di quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- 2) La fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica e collaudo dei lavori.
- 3) Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per cave di prestito, per discariche di materiali, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico del concessionario ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.
- 4) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nullaosta, autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad essi relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico del concessionario ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.
- 5) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere.
- 6) La conservazione aperta al transito, a proprie cura e spese, delle vie e dei passaggi che venissero interessati dai lavori. Nell'eventualità di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso dell'Amministrazione), resta a carico del concessionario l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari.

- 7) Prima di dare inizio a lavori di scavo, il concessionario è tenuto ad informarsi se, eventualmente, nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature). In caso affermativo, il concessionario dovrà comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (di ubicazione e profondità) necessari ad evitare danni alle opere su accennate. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, il concessionario dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli Enti proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane il concessionario, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
- 8) La custodia del cantiere.
- 9) La esposizione in cantiere delle prescritte tabelle indicanti l'oggetto dei lavori, il soggetto concedente, il concessionario, il progettista, il direttore dei lavori nominato dal concessionario, l'impresa esecutrice, l'importo contrattuale, il direttore di cantiere nonché l'assistente dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione.
- 10) L'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in corso di esecuzione dei lavori, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Il concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
- 11) L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessario a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, ed ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o danno restano a carico esclusivamente del concessionario.
- 12) La assunzione di tutti gli oneri ed i lavori per gli allacciamenti alle reti cittadine di energia elettrica, dell'acquedotto e della fognatura.
- 13) Il pagamento di tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica e altri servizi, nonché quant'altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione delle opere oggetto della presente convenzione.
- 14) L'esecuzione dei lavori che dovessero rendersi necessari per l'osservanza di disposizioni sopravvenute durante la costruzione o la gestione dell'opera, nonché la

progettazione e l'esecuzione degli eventuali spostamenti e ripristini funzionali delle utenze e delle infrastrutture di servizi pubblici e privati, i cui maggiori oneri saranno da definire con il concessionario.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potrà comportare la rescissione del contratto per negligenza del concessionario a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

ART. 24 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Comune di Venosa dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente concessione.

Pertanto il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'opera e degli interventi previsti o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione del complesso cimiteriale e dei servizi.

Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati alle strutture esistenti, nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della concessione.

L'Amministrazione concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta dell'Amministrazione stessa.

ART. 25 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

L'Amministrazione comunale cede al concessionario il diritto di uso dell'area cimiteriale interessata dal progetto di ampliamento, nonché il diritto di superficie delle aree di sedime dei manufatti cimiteriali previsti nel progetto di ampliamento, secondo le modalità fissate nel successivo art. 26.

ART. 26 - CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Per consentire la realizzazione dell'ampliamento cimiteriale e la sua gestione, il Comune di

Venosa costituirà in favore del concessionario il diritto di uso sull'area cimiteriale interessata dall'ampliamento, nonché il diritto di superficie sulle aree di sedime dei manufatti cimiteriali previsti nel progetto di ampliamento, così come risulteranno individuate nel progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione, e sul relativo sottosuolo per tutta la durata prevista per la concessione.

Il diritto di cui sopra verrà costituito fino alla scadenza della concessione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, alle condizioni contenute nel presente atto.

Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati dal concessionario, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant'altro costruito ed installato dal predetto concessionario o dai suoi aventi causa nel cimitero e relative pertinenze diventeranno de jure di proprietà del Comune al momento dell'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine sopra indicato, senza corrispettivo alcuno.

Nel caso di totale perimento della struttura, il diritto di superficie si estingue automaticamente senza indennità alcuna a favore del concessionario e dei suoi aventi causa. Le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione, comprese quelle derivanti dal trasferimento del diritto di superficie, fanno interamente carico al concessionario.

Parimenti spetta al concessionario l'adempimento degli oneri derivanti dalla costituzione di tale diritto ed in particolare l'eventuale accatastamento dell'area cimiteriale interessata dal progetto.

ART. 27 - COLLAUDO

L'Amministrazione concedente, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di consegna dell'area, attribuirà l'incarico del collaudo ad un tecnico in possesso di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

E' previsto il collaudo in corso d'opera, in quanto necessario per verificare la corretta esecuzione delle opere. Il collaudo in corso d'opera è attuato con visite periodiche stabilite dal collaudatore.

I verbali di visita, che saranno trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento, riferiranno anche circa l'andamento dei lavori e il rispetto dei termini contrattuali e conterranno le

osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione di responsabilità del concessionario.

Il collaudatore potrà disporre prove ed analisi necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti.

Il prelievo dei campioni destinati a dette verifiche verrà eseguito in presenza del collaudatore, in contraddittorio, da soggetti espressamente incaricati dal concessionario e dal Responsabile Unico del Procedimento.

Le spese per questi ulteriori accertamenti sono interamente a carico del concessionario.

Il collaudo dei lavori ed il relativo certificato sono eseguiti secondo le norme e le procedure previste nel titolo XII del DPR 554/1999, nel termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori.

Prima dell'emissione del certificato di collaudo, il concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione gli elaborati grafici e descrittivi nonché tutte le certificazioni relative agli impianti realizzati, ai sensi della Legge 46/1990.

ART. 28 - PENALI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati del progetto esecutivo si applica la penale giornaliera di € 200,00 (duecento), fino ad un massimo di giorni 30 (trenta).

Oltre tale termine, qualora il ritardo sia imputabile alla esclusiva responsabilità del concessionario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine indicato dal concessionario in sede d'offerta si applica la penale nella percentuale dello 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo dei lavori.

In caso di ritardo nelle scadenze delle fasi previste dal concessionario ai sensi dell'articolo 12, si applica la penale stabilita al paragrafo precedente, relativo all'importo stabilito nel cronoprogramma presentato dal concessionario per la specifica lavorazione.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale in misura superiore al 10% dei lavori, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con le modalità previste dagli artt. 136 e seguenti del D.lgs. 163/2006.

L'ammontare della penale verrà incamerato mediante escussione della cauzione definitiva

prestata dal concessionario.

ART. 29 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione concedente il domicilio presso cui inviare tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto.

E' onere del concessionario comunicare tempestivamente all'Amministrazione concedente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione.

Il concessionario non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

ART. 30 - COSTO DI CONCESSIONE E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Il concessionario si obbliga a praticare all'utenza le seguenti tariffe massime, soggette a ribasso, oltre IVA se dovuta:

- per la cessione di loculi singoli in concessione **33** anni **€ 2.500,00** (duemilacinquecento/00), con termine a decorrere dalla data della stipula;
- per la cessione di loculi singoli in concessione **66** anni **€ 3.500,00** (tremilacinquecento/00) , con termine a decorrere dalla data della stipula;
- per la cessione di cellette ossari in concessione **33** anni **€ 516,50** (cinquecentosedici/50), con termine a decorrere dalla data della stipula;
- per la cessione di cellette ossari in concessione **66** anni **€ 1.033,00** (milletrentatre/00), con termine a decorrere dalla data della stipula;
- per la cessione di cellette ossari in concessione **99** anni **€ 1.549,00** (millecinquecentoquarantanove/00), con termine a decorrere dalla data della stipula;
- per la cessione di loculi nelle cappelle gentilizie da dieci loculi in concessione **99** anni **€ 6.000,00** (seimila/00), con termine a decorrere dalla data della stipula;
- per la cessione di loculi nelle cappelle gentilizie da quattordici loculi in concessione **99** anni **€ 5.000,00** (cinquemila/00), con termine a decorrere dalla data della stipula;
- per la cessione di loculi nelle cappelle gentilizie da quindici loculi in concessione **99** anni **€ 4.900,00** (quattromilanovecento/00), con termine a decorrere dalla data della stipula.

Il ribasso sulle suddette tariffe, proposto dai partecipanti alla gara, rappresenta uno dei parametri di valutazione delle offerte e sarà assunto come vincolante all'atto della stipula

della convenzione.

Le tariffe così ribassate sono soggette ad adeguamento del costo della vita ISTAT (Famiglie Operai e Impiegati) annuale a decorrere dalla fine del secondo anno di concessione, a valere sul terzo anno, e così per gli anni seguenti.

I servizi cimiteriali che il concessionario eseguirà nella vigenza della concessione sono quelli di seguito indicati:

- tumulazione in loculo comunale **€80,00**
- tumulazione in cappella **€90,00**
- tumulazione resti in ossario **€70,00**
- estumulazione con trasferimento resti e traslazioni salme **€150,00**
- nuovo allaccio lampada votiva **€ 3,00** ;
- canone annuo lampada votiva **€ 10,00**;
- canone giornaliero lampada votiva **€ 0,67**.

Le tariffe praticate per i suddetti servizi, proposte dai partecipanti alla gara, rappresentano uno dei parametri di valutazione delle offerte e saranno assunte come vincolanti all'atto della stipula della convenzione.

Anche le suddette tariffe sono soggette ad adeguamento del costo della vita ISTAT (Famiglie Operai e Impiegati) annuale a decorrere dalla fine del secondo anno di concessione, a valere sul terzo anno, e così per gli anni seguenti.

ART. 31 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario è obbligato a costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, una garanzia del 10% (dieci per cento) del valore netto dell'opera. La garanzia è ridotta del 50% in caso di possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 40 del D.lgs. 163/2006.

La garanzia fideiussoria di cui sopra, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta

dell'Amministrazione concedente.

La garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. 163/2006, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, attestato mediante stato di avanzamento lavori o altro documento, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione concedente.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per l'esecuzione dei lavori e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero decorsi 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Amministrazione concedente ha diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario.

Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La cauzione deve essere trasmessa all'Amministrazione concedente almeno dieci giorni prima della consegna dell'area.

ART. 32 - COPERTURA ASSICURATIVA DEI PROGETTISTI

Il concessionario è tenuto a presentare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento, relativa alla validazione ed approvazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione esecutiva.

La polizza, ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 163/2006, copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dei progettisti e deve avere un massimale non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori progettati.

La polizza rimarrà vincolata fino alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ma comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 33 - GARANZIE PER L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

Ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. 163/2006, il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari all'importo dei lavori da eseguire.

La polizza deve inoltre assicurare la responsabilità civile verso terzi e la somma minima assicurata viene stabilita in € 1.000.000,00 (unmilione).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'area e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero decorsi 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in essere tale copertura assicurativa per tutto il suddetto arco temporale.

La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dall'Amministrazione concedente e trasmessa a questa prima della consegna dell'area.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di risolvere il contratto e di revocare conseguentemente la concessione.

ART. 34 - GARANZIE DURANTE LA GESTIONE

Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione RCT per la responsabilità civile per danni eventualmente subiti da persone e cose (infortunio, invalidità, morte, danneggiamento) durante l'attività di gestione dell'impianto oggetto della concessione, e RCO per responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, con decorrenza dalla data di avvio della gestione e fino alla scadenza della concessione.

La somma assicurata non deve essere inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni) con limite

massimo per sinistro di € 1.000.000,00 (unmilione).

Il concessionario è inoltre obbligato a stipulare una fideiussione avente massimale pari a € 100.000,00 (centomila) che tenga indenne il concedente dai danni derivanti al medesimo da eventuali inadempienze nella gestione e nella manutenzione di quanto oggetto della presente convenzione.

Tale polizza dovrà essere contratta all'avvio dell'attività di gestione e sarà svincolata alla scadenza della concessione.

Infine, il concessionario è obbligato a stipulare entro 30 (trenta) dalla data di emissione del collaudo provvisorio, una polizza di assicurazione contro il rischio di incendio con le relative garanzie accessorie ed inoltre le garanzie aggiuntive, quali gli eventi atmosferici compresi i terremoti e le alluvioni. La copertura assicurativa sarà estesa al furto, compresi gli atti vandalici, con capitale assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile.

La polizza dovrà prevedere la clausola di aggiornamento annuale del valore assicurato.

ART. 35 - GESTIONE DEL COMPLESSO CIMITERIALE

La concessione prevede la gestione della parte in ampliamento del Cimitero Comunale di Venosa.

Il Concessionario si obbliga a curare per conto del Comune di Venosa l'attività di istruttoria amministrativa per la predisposizione dei singoli atti di affidamento in concessione nonché ad eseguire la eventuale selezione concorsuale nelle ipotesi in cui gli aspiranti ai loculi e ossari, cappelle fossero in numero maggiore delle disponibilità.

Le domande per l'assegnazione di loculi, ossari e cappelle già pervenute all'Amministrazione concedente, si intendono automaticamente trasferite al concessionario, il quale garantirà a tali richieste il diritto di precedenza nell'assegnazione degli stessi, ai prezzi, comunque, derivanti dall'applicazione della presente concessione; le domande verranno formalmente trasmesse al concessionario prima della consegna delle aree.

Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della gestione, la manutenzione ordinaria dell'ampliamento cimiteriale.

Il concessionario dovrà eseguire gli interventi di manutenzione previsti nel piano di manutenzione allegato al progetto esecutivo e, comunque, tutti quelli necessari alla funzionalità e al decoro delle opere realizzate.

In particolare, la manutenzione delle aree a verde, delle sedi viarie, dei percorsi pedonali, dei

manufatti di pertinenza, compresi la segnaletica, l'arredo urbano e le interrelazioni dal punto di vista manutentivo con le alberature e le aree a verde, dovrà essere tale da garantire:

- l'eliminazione dei pericoli occulti;
- il mantenimento della funzionalità d'uso;
- il mantenimento del valore dei beni.

Sarà compito del concessionario provvedere al continuo monitoraggio dei beni a lui affidati in custodia e all'individuazione delle situazioni potenzialmente pericolose quali, in particolare, buche o avvallamenti, e prevenire pericoli alla pubblica incolumità.

Le tipologie di intervento sono tutte quelle necessarie per raggiungere gli obiettivi suddetti e comprendono, al minimo, quanto segue:

Per le sedi viarie, i percorsi pedonali ed i manufatti di pertinenza:

1. posa di presidi e segnaletica per delimitazione guasti e per evitare pericoli alla pubblica incolumità;
2. chiusura buche e avvallamenti e ripristino abrasioni su qualsiasi tipo di pavimentazione;
3. ispezione e ripristini di cedimenti; sarà compito del concessionario stabilire in contraddittorio con gli enti gestori dei sottoservizi (ENEL, AQP etc.) le competenze e responsabilità in caso di cedimenti;
4. ricollocazione, sostituzione, eliminazione di oscillazioni di chiusini e caditoie;
5. riparazione, sostituzione, ricollocazione e riallineamento di cordoli;
6. ripristino pavimentazioni e manufatti in adiacenza alle alberature;
7. eliminazione di fessurazioni a ragnatela localizzate;
8. prove per accertamento d'infiltrazioni;
9. rimozione materiale e assorbimento liquidi;
10. ricerca di chiusini coperti da asfaltature e pavimentazioni;
11. sistemazione di ondulazioni trasversali e longitudinali;
12. eliminazione di smottamenti puntiformi;
13. eliminazione di ostacoli puntuali quali, ad esempio, ghiaino o fango;
14. ripristino, riparazione, ricollocazione e sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale.

Per le aree a verde e gli elementi d'arredo urbano:

1. sfalcio dell'erba in modo che la sua altezza non superi mai i 10 cm;

2. l'acquisto, la piantumazione e l'annaffiatura delle fioriere, secondo il criterio del mantenimento dello stato attuale;
3. potatura dei rami pericolanti e di quelli che nascondono i segnali;
4. mantenimento in buona condizione dei manti erbosi, irrigazioni secondo necessità e inerbimento per semina di idonee qualità erbacee;
5. raccolta e pulizia delle foglie almeno due volte l'anno;
6. pulizia e raccolta dei rifiuti e raccolta separata del materiale a rischio igienico con conferimento presso discarica autorizzata;
7. potatura programmata di alberi (a scadenza annuale per alberi a basso fusto e triennale per quelli ad alto fusto), siepi e cespugli (a scadenza annuale);
8. concimazione programmata di tutte le essenze arboreo arbustive e dei manti erbosi, ripristino, riparazione;
9. ricollocazione e sostituzione degli elementi d'arredo urbano (cestini, dissuasori di sosta, etc.) secondo il criterio del mantenimento dello stato iniziale.

La manutenzione riparativa dovrà in ogni caso essere completata ed integrata con quella periodica e programmata, trasferendo nel maggior numero di casi possibile gli interventi da singoli operazioni estemporanee a interventi periodici.

ART. 36 - PENALI PER IL RITARDO OD OMISSIONI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione programmata previsti nei piani di manutenzione dovranno essere comunque effettuati entro l'anno di previsione.

Trascorso tale termine sarà applicata una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori di manutenzione superi i novanta giorni, l'Amministrazione concedente potrà procedere alla risoluzione del contratto e alla revoca della concessione.

ART. 37 - RICONSEGNA DELL'AREA

Il concessionario dovrà restituire l'area all'Amministrazione concedente entro 30 (trenta) giorni correnti dalla data di scadenza della concessione riportata nel relativo contratto.

Le strutture dovranno essere riconsegnate in buono stato manutentivo, immediatamente

accessibili e fruibili, avendo cura di adempiere agli obblighi di seguito specificati.

Il concessionario consegnerà le strutture cimiteriali all'amministrazione garantendo:

- il pieno funzionamento di tutti gli impianti (elettrico, idrico e di fogna bianca etc.);
- la messa a norma di tutti gli impianti secondo la normativa vigente al momento della riconsegna;
- l'effettuazione nel mese della riconsegna degli interventi di manutenzione ordinaria;
- l'aggiornamento degli elaborati descrittivi di tutti gli impianti nella loro configurazione effettiva;
- la voltura a favore dell'ente dei contratti relativi ai consumi, previa estinzione dei precedenti rapporti, a proprie spese.

Il concessionario comunicherà all'Amministrazione concedente, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, il giorno nel quale verrà restituita l'area e contestualmente trasmetterà gli elaborati grafici relativi alle strutture e agli impianti aggiornati alla situazione corrente al momento della riconsegna.

Ricevuto tale preavviso il concedente provvederà a svolgere, in contraddittorio con il concessionario, un sopralluogo dell'opera e a redigere apposito verbale contenente l'indicazione delle condizioni della struttura cimiteriale. I lavori necessari per eliminare le eventuali anomalie riscontrate dovranno essere eseguiti dal concessionario prima della riconsegna della struttura.

Qualora il concedente riscontrasse, al momento della consegna, che il concessionario non ha adempiuto agli obblighi previsti e connessi alla consegna o comunque che la struttura non sia in perfette condizioni, ne da atto nel verbale di consegna, e provvede alla realizzazione in danno delle opere necessarie, ponendo il relativo onere a carico del concessionario.

ART. 38 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il concessionario deve presentare in sede di gara il piano economico finanziario degli investimenti e della gestione. I presupposti e le condizioni che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione costituiscono parte integrante della proposta.

Le variazioni apportate dall'Amministrazione concedente, nel corso della concessione, a detti presupposti o condizioni di base, nonché il mutare di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio dell'attività prevista nella concessione, qualora

determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano necessariamente la sua revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione o diverso meccanismo per il riequilibrio economico finanziario dell'intervento. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione dovrà essere effettuata a favore del concedente.

ART. 39 - RECESSO DEL SOGGETTO CONCEDENTE

Indipendentemente da quanto disposto nel presente Capitolato Speciale Prestazionale, resta ferma la disciplina di cui all'art. 158 del D.lgs. 163/2006 nel caso in cui il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento dell'Amministrazione concedente ovvero sia revocato per motivi di pubblico interesse.

ART. 40 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.lgs. 163/2006, sono deferite al giudice ordinario del Foro di Potenza.

ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale Prestazionale o dal contratto, si applicano le previsioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ed al DPR 554/1999, per quanto ancora in vigore.